

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1508

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1995

—————

Regolamentazione dello stato giuridico del personale  
proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le qualifiche esistenti nel pubblico impiego permangono ancor oggi *ad personam* quelle di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento che l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, aveva conservato come conseguenza della riduzione degli organici realizzata al vertice dell'amministrazione e che allo stato risultano soppresse ex articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Trattasi di qualifiche le cui funzioni già indicate dagli articoli 156 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno fruito di una retribuzione agganciata a quella dei dirigenti con i quali, come lo stesso Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego n. 196 del 12 dicembre 1983 ha acclarato, esistono indubbi elementi di corrispondenza anche funzionali.

La legge 10 luglio 1984, n. 301, travisando lo spirito e le finalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni, ha peggiorato tale situazione per carenza di norme transitorie idonee a risolvere i problemi di questo personale in servizio presso le rispettive amministrazioni; nei loro confronti è stata addirittura attuata una iniqua equiparazione ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali del personale del ruolo ad esaurimento con quello della IX qualifica funzionale assunto *ex lege* 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, senza, cioè, pubblico concorso ma sulla base di graduatorie formulate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Inoltre, recenti normative hanno conferito alla IX qualifica elevate funzioni di sostituzione del dirigente e di reggenza degli

uffici a livello dirigenziale, delineando in tal modo una situazione obiettiva di conferma dell'appartenenza dei ruoli ad esaurimento nell'area dirigenziale. Palese è la convenienza della pubblica amministrazione ad utilizzare adeguatamente, nell'interesse primario del Paese, l'elevata ed ormai più che consolidata esperienza di questo personale, con positivi riflessi sulla efficienza e sulla funzionalità degli uffici.

Inoltre, per consolidata dottrina e giurisprudenza, al momento del collocamento in stato di quiescenza, il trattamento pensionistico di tali funzionari è stato determinato sulla base del trattamento dei dirigenti, valutando integralmente l'anzianità nella carriera direttiva.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, inopinatamente ed in dispregio dei diritti acquisiti ha stabilito la soppressione dei ruoli ad esaurimento, disponendo (all'articolo 25) che il trattamento economico di tale personale sarebbe stato definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45, dello stesso decreto, svincolando, pertanto, solo limitatamente al lato economico retributivo, i funzionari «ad esaurimento» dalla dirigenza, e, attuando una abominevole disparità e ingiustizia all'articolo 26, ha previsto l'inquadramento nella dirigenza del solo personale ad esaurimento del Servizio sanitario nazionale, creando una evidente sperequazione con il corrispondente personale appartenente ai ministeri.

Pertanto, si rende necessario ed improcrastinabile rendere giustizia e attribuire funzioni dirigenziali a questo personale con alta professionalità, che fino ad oggi ha assunto anche una responsabilità diretta nella reggenza di uffici, operando in uno stato di estremo disagio morale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'onere finanziario si precisa che il presente disegno di legge non comporta alcun aggravio di spesa poichè prevede l'inserimento dei dipendenti in questione in ruoli soprannume-

rari da utilizzare man mano che si rendono vacanti i posti dirigenziali senza alcun beneficio economico in quanto manterranno lo stesso trattamento economico in godimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I funzionari dei soppressi ruoli ad esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in servizio alla data del 30 giugno 1972, che abbiano svolto funzioni di dirigenza o vicarie a livello centrale o periferico, sono inquadrati in soprannumero nella qualifica di dirigente.

2. I posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili alla fine di ciascun anno sono destinati a riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. I suddetti posti vengono attribuiti secondo il turno di anzianità senza demerito, a giudizio del consiglio di amministrazione, nel limite della metà di essi e mediante scrutinio per titoli di servizio per i restanti posti.

3. Al personale di cui al comma 1 viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge il personale di cui sopra conserva le funzioni in atto al momento dell'inquadramento nel ruolo soprannumero di cui al comma 1.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.